

circolare
12 FEBBRAIO 2014



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 12 febbraio 2014

Oggetto

Nuovo visto di conformità in materia di imposte dirette

La legge di stabilità 2014 (in analogia a quanto previsto per l'IVA), ha previsto che il visto di conformità sarà necessario anche per compensare i crediti legati alle imposte sui redditi e IRAP.

Tale intervento è finalizzato ad allineare le regole vigenti per la compensazione dei crediti in materia di imposte dirette e sostitutive a quelle, più restrittive, che disciplinano la compensazione dei crediti IVA. La norma dispone che “a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013”, i contribuenti che utilizzano in compensazione i seguenti crediti relativi:

- alle imposte sui redditi
- alle addizionali imposte sui redditi
- alle ritenute alla fonte operate dal sostituto
- alle imposte sostitutive
- all'IRAP

per importi superiori a 15.000 euro, hanno l'obbligo di richiedere il visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Si evidenzia, che il limite di 15.000 euro si riferisce alla singola tipologia di tributo: compensazioni effettuate per un totale pari a 16.000 euro ma attraverso l'utilizzo di crediti maturati su tributi diversi (ad esempio, 10.000 IRPEF; 5.000 IRAP; 1.000 addizionale regionale) non sono interessate dalla normativa in questione. Il visto di conformità può essere rilasciato, su richiesta del contribuente, dai responsabili dei CAF e dai professionisti (gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro ed i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria) abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni.

In alternativa al visto di conformità, limitatamente alle società di capitali per le quali viene esercitato il controllo contabile, è possibile che la dichiarazione sia sottoscritta da soggetti tenuti alla redazione della relazione di revisione.

L'applicazione della norma in esame scatterà già in sede di UNICO/2014.

Va precisato che non occorre alcun visto di conformità per quanto concerne:

- la compensazione c.d. in verticale (per esempio credito IRES con un debito IRES).

Il visto di conformità consiste in un'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie e si concretizza in un'attestazione (tramite l'indicazione del codice fiscale del professionista direttamente in dichiarazione) circa la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e ai documenti di riferimento.

Con circolare del Ministero delle Finanze è stato chiarito che tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma esclusivamente il riscontro formale della corrispondenza, in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei dati riguardanti i compensi e le somme corrisposte in qualità di sostituto d'imposta.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

